



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore Sandro GARRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 17473 del 08-10-2021

Decreto soggetto a verifica adempimenti trasparenza e pubblicazione ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12998 - Data adozione: 10/06/2024

Oggetto: Relife Recycling S.r.l. - Modifica non sostanziale della Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi rilasciata con Decreto Regionale n. 15241 del 29/09/2020 e smi per il complesso impiantistico sito in Località Salanetti, Comune di Capannori (LU). (Aramis n. 73781) .

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/06/2024

Numero interno di proposta: 2024AD014350

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e alla Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 e s.m.i. *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;

VISTO il Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare l'art. 208 che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

VISTA la L.R. n. 25 del 18 maggio 1998 e s.m.i. *“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”*;

VISTO il D.P.R.G n. 13R del 29/3/2017 *“Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25”*

VISTO il DPR n. 160/10 e s.m.i. *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 3 marzo 2015 e s.m.i. recante *“Riordino delle funzioni provinciali attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”*;

Visto il D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

VISTA la D.G.R.T. n. 1227 del 15 dicembre 2015 e s.m.i. *“Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”*;

VISTA la D.G.R.T n. 743 del 8/08/2012 e s.m.i. *“Art. 19, comma 2bis della L.R. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti”*;

VISTA la D.G.R.T. n. 1437 del 19/12/2017 *“Determinazione degli oneri istruttori e delle tariffe dovuti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c della L.R. 25/1998, in attuazione dell'art. 20 novies della L.R. 25/1998”*;

DATO ATTO che con Decreto Dirigenziale n. 15241 del 29/09/2020 e smi è stata rilasciata alla società Valfreddana Recupero Srl l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi per il complesso impiantistico sito in via di Salanetti - Capannori (LU);

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. 1032 del 26/01/2022 la suddetta autorizzazione è stata volturata alla società Relife Recycling Srl;

VISTA la nota prot. n. AOOGRT/32308 del 19/01/2024 con cui la società Relife Recycling Srl tramite il SUAP di Capannori ha trasmesso istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione

consistente in un aggiornamento dell'elenco dei rifiuti da gestire e delle operazioni autorizzate nella Linea 1 ed in particolare:

- inserimento dell'operazione recupero R12 *“pretrattamento mediante selezione, cernita, frammentazione e/o la compattazione prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11”* sui rifiuti identificati dai CER 150107, 160117, 160118, 160120, 170201, 170407, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191208, 200138;
- inserimento dell'operazione R13 sui rifiuti di cui ai CER 020304, 120103, 120105, già autorizzati alla operazione D15;
- introduzione di due nuovi rifiuti di merceologia analoga a quelli già autorizzati identificati dai codici CER 200110 - Abbigliamento e CER 200111- Prodotti tessili , su cui svolgere le operazioni di messa in riserva R13 e recupero R12;

RITENUTO che la modifica richiesta dalla Relife Recycling Srl rientra tra quelle non sostanziali ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e smi per le quali il Decreto n. 11003 del 21/07/2020 “Approvazione Linee Guida interne” individua una procedura amministrativa più snella rispetto a quella declinata dall'art. 208, al fine di semplificare l'azione amministrativa e rendere più veloce l'approvazione di varianti che non influiscono in modo sostanziale sull'attività dell'impianto;

CONSIDERATA la nota prot. n. AOOGR/74744 del 01/02/2024 con cui questo Settore ha comunicato l'avvio del procedimento per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 15241 del 29/09/2020 e smi secondo le modalità definite dalle linee guida di cui al sopra richiamato Decreto n. 11003 del 21/07/2020, mediante convocazione della Conferenza dei Servizi in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/90 e smi;

DATO ATTO che per le modifiche richieste il Settore VIA con nota prot. AOOGR/123682 del 21/02/2024 ha trasmesso il parere di non sostanzialità ai sensi dell'art. 58 della LR 10/10 e smi;

CONSIDERATO che nel corso del procedimento sono stati acquisiti agli atti i seguenti pareri:

- nota prot. 7669 del 02/02/2024 (acquisito al prot. Regionale n. AOOGR/139489 del 28/02/2024) con la quale il Comune di Capannori Settore Assetto del Territorio Ufficio Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Ambientali comunica *“di non avere osservazioni in merito riguardo agli aspetti di competenza dell'amministrazione comunale”*;
- nota prot. ARPAT n. 2024/11768 del 13/02/2024 (acquisita al prot. Regionale n. AOOGR/105182 del 13/02/2024) con la quale il Dipartimento Provinciale Arpat di Lucca ha comunicato la necessità di acquisire elementi integrativi;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla società per dare risposta alle osservazioni evidenziate dal Dipartimento Provinciale Arpat di Lucca, acquisita al prot. n. AOOGR/181459 del 20/03/2024;

VISTA la nota prot. ARPAT n. 2024/30313 del 19/04/2024 (acquisita al ns prot. n. AOOGR/233971 del 22/04/2024) con la quale il Dipartimento Provinciale Arpat di Lucca ha espresso le proprie valutazioni sulle integrazioni inviate, in maniera sostanzialmente negativa in modo specifico sulla gestione dei rifiuti tessili.

VISTA la nota prot. n. AOOGR/275244 del 16/05/2024 con cui è stata inviata alla Relife Recycling Srl la comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/90 e smi nella quale venivano illustrate le motivazioni ostative alla positiva conclusione del procedimento, come evidenziate dal Dipartimento Provinciale Arpat;

VISTA la nota prot. AOOGR/293351 del 27/05/2024 con cui la Relife Recycling Srl, nell'ambito del procedimento ex art. 10 bis della L. 241/90 e smi, ha presentato le proprie osservazioni chiedendo di stralciare dall'istanza di modifica presentata le parti inerenti la gestione dei rifiuti tessili (introduzione dei due nuovi codici CER 200110 e CER 200111 e introduzione dell'operazione R12 per il CER 191208);

DATO ATTO che i termini del procedimento sono da ritenersi riavviati in data 27/05/2024, in conseguenza della presentazione da parte della Relife Recycling Srl, delle osservazioni ai sensi e per gli effetti dell'art 10 bis della L. 241/90 e smi;

CONSIDERATO che i motivi ostativi evidenziati dal Dipartimento Provinciale Arpat di Lucca hanno ad oggetto proprio la gestione dei rifiuti tessili e rilevato che la volontà della Relife Recycling di escludere dalla propria istanza la parte di richiesta relativa alla gestione di tali rifiuti consente di ritenere superate le valutazioni negative del Dipartimento Provinciale Arpat di Lucca, risultando così possibile procedere per la parte residua dell'istanza;

RILEVATO altresì che per gli altri punti oggetto dell'istanza i soggetti coinvolti nel procedimento o non hanno evidenziato criticità o si sono espressi favorevolmente;

RITENUTO quindi di poter accogliere, sulla base dei contributi già pervenuti, l'istanza avanzata dalla Srl Relife Recycling nella sua nuova formulazione (di cui alla nota prot. AOOGR/293351 del 27/05/2024) consistente nella modifica dell'autorizzazione in essere mediante inserimento:

- dell'operazione recupero R12 sui rifiuti identificati dai CER 150107, 160117, 160118, 160120, 170201, 170407, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 200138, già autorizzati alla sola messa in riserva R13;
- dell'operazione R13 sui rifiuti di cui ai CER 020304, 120103, 120105, già autorizzati alla operazione D15;

DATO ATTO che la modifica non comporta una rideterminazione dell'importo della polizza fideiussoria in essere;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate in adempimento della normativa antimafia;

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e smi è Dirigente del Settore Autorizzazioni rifiuti della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 190 del 6 Novembre 2012;

DATO ATTO che l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia della Regione Toscana - Presidio Zonale Lucca Massa e Pistoia, in via Bianchini, 12 - Lucca;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario Titolare di incarico di Elevata Qualificazione Autorizzazione Rifiuti – Presidio Zonale Lucca Massa e Pistoia;

DECRETA

1. di modificare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi con Decreto n. 15241/2020 e smi alla Società Relife Recycling Srl (P.IVA. 03083200109) con sede legale in Sant'Olcese (GE) via Gramsci 12 per il complesso impiantistico sito in Località Salanetti, Capannori (LU) relativamente alla gestione della Linea 1 mediante:
 - a. inserimento dell'operazione recupero R12 sui rifiuti identificati dai CER 150107, 160117, 160118, 160120, 170201, 170407, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 200138, già autorizzati alla sola messa in riserva R13;
 - b. inserimento dell'operazione R13 sui rifiuti di cui ai CER 020304, 120103, 120105, già autorizzati alla operazione D15;
2. di dare atto che a seguito della modifica di cui al punto precedente:
 - a. l'elenco dei rifiuti che la società è autorizzata a gestire presso l'impianto, con l'indicazione dei quantitativi massimi in stoccaggio e trattabili annualmente, e le operazioni eseguite è riportato nell'Allegato 1B al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, che sostituisce l'Allegato 1A al Decreto n. 23119 del 29/12/2021 (di modifica dell'autorizzazione n. 15241/2020 e smi);
 - b. il layout della Linea 1 è individuato nell'Allegato 2 quater al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, che sostituisce l'Allegato 2 ter al Decreto Dirigenziale n. 17940 del 9/09/2022 (di modifica dell'autorizzazione n. 15241/2020 e smi);
3. di confermare quant'altro disposto e prescritto dal Decreto Dirigenziale n. 15241 del 29/09/2020 e smi e di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto esclusivamente ai sensi del D.Lgs n. 152/2006;
4. di riservarsi di dettare eventuali prescrizioni integrative a seguito di verifiche e sopralluoghi all'impianto;
5. di precisare altresì che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.Lgs. 152/06 e fa salvi i diritti di terzi;
6. di trasmettere il presente decreto ai sensi del DPR 160/2010 al Suap del Comune di Capannori per la trasmissione alla società Relife Recycling Srl, (comunicando la data di avvenuta notifica al Settore Autorizzazioni Rifiuti, Ufficio zonale Lucca Massa e Pistoia, della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia della Regione Toscana), agli uffici Ambiente e urbanistica del Comune di Capannori, al Servizio Igiene Pubblica del Territorio dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, all'A.R.P.A.T. - Dipartimento Provinciale di Lucca, ai fini dei successivi controlli, all'A.R.P.A.T. – Catasto dei rifiuti regionale, via Porpora 22, Firenze ai fini del mantenimento della banca dati regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- 1 *Allegato 1B Elenco CER*
44042da21bf5bed7f6dad3ecbccaccdecf956802ae860d098f40f94e74ab9d45
- 2 *Allegato 2 quater Layout*
fc429dcd146a8a2b23beb5635e496e8b148044c0aaed48ad1db3d25b3ede3448

CERTIFICAZIONE